

ASSOCIAZIONE ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA" ai sensi degli art. 2 e seguenti della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dell' art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.

L'Associazione dovrà fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Cupramontana, via Romita, 24 essa potrà istituire sedi secondarie, la variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria, non comporta la modifica statutaria.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro, pone come scopo statutario ed attività istituzionale la beneficenza per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, rivolta in particolar modo ai bambini che vivono in condizioni di oggettivo disagio per motivi fisici, psichici, economici, sociali e familiari, aiutandoli direttamente, o attraverso altre associazioni o gruppi che si occupano di bambini e le comunità dove essi vivono, al fine di migliorarne la qualità della vita.

L'Associazione per realizzare le finalità sopra descritte collaborerà con altre istituzioni che condividono gli stessi obiettivi, effettuerà raccolte di fondi nel rispetto dei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97, promuoverà iniziative di sensibilizzazione, organizzando incontri nelle scuole con progetti scolastici o extrascolastici con proiezioni di filmati, convegni, seminari, pubblicazioni di giornalini, opuscoli, videocassette e cd, da offrire a tutti coloro che vogliono conoscere la realtà grande precarietà, in cui vivono milioni di persone nel mondo.

L'Associazione nata per amore opera in amore, è autonoma, non legata a gruppi ideologici, politici e religiosi, operante a livello planetario.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori, così come indicato nell'Atto Costitutivo;
- b) i beni mobili o immobili provenienti a qualsiasi titolo;
- c) gli eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- d) le eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) la quota annua associativa di adesione del socio;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- d) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici, aziende o privati;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'Associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi, nonché dei fondi e riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, è inoltre vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D. Lgs. 460/97 art. 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - I Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- c) prestare la propria opera volontariamente per sostenere l'attività dell'Associazione.

Sono aderenti dell'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della loro esistenza.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione, l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa di adesione per chi intende iscriversi o rinnovare. Il Socio può effettuare volontariamente versamenti integrativi in aggiunta alla quota associativa.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli aderenti stessi in merito al diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Ai Soci non spetta alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute dai Soci incaricati a svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 6 - I Sostenitori

I Sostenitori sono quelle persone che, pur non essendo Soci, decidono di impegnarsi direttamente nel raggiungimento delle finalità dell'Associazione, ne condividono le idee ed apportano il loro contributo economico.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio si acquista quindi previa iscrizione ed è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Il Socio è tenuto a corrispondere la quota annua associativa di adesione entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità e per radiazione decretata dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- 1-quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto;
- 2-quando si rendano morosi della quota annua associativa, trascorso un mese dalla comunicazione della scadenza, qualora risultino ancora inadempienti;
- 3-quando assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- e) ratifica le nomine dei Consiglieri in caso di dimissioni

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 - Convocazione

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, composta da tutti i Soci, è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e spedito per posta con lettera semplice agli interessati, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, per la prima e la seconda convocazione ove si conosce, la mail e fax assumono la stessa validità.

Possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota annua associativa.

Articolo 11 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza più uno dei soci e in seconda convocazione da tenersi almeno dopo un'ora qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni, comunque, vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati.

Articolo 12- Svolgimento e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale nomina un Segretario verbalizzante che provvede alla redazione del verbale. Il verbale verrà firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 6 consiglieri fino ad un massimo di 10, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto costitutivo ed elegge tutti i suoi membri.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni, i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta,
- c) predisporre annualmente le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo;
- d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- f) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui, rilasciare fidejussioni e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.
- g) in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Articolo 14 - Competenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre anch'esso all'approvazione dell'assemblea, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relative alle assemblee degli associati, curando che quest'ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli, è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento cassa, le somme incassate dovranno essere da lui versate presso i conti correnti in attività dell'associazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti di bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata, è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Articolo 15- Scioglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.